



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 132 del 30.07.2026

ORIGINALE

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2026. Linee di indirizzo per l'individuazione dei destinatari.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:17, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

COSSA MICHELE	SINDACO	P
SECCI MARIA PAOLA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
LICHERI SANDRA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza COSSA MICHELE in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico;

-con Decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sono stati stabiliti gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto ministeriale stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;

Preso atto che, ai sensi del sopra citato decreto, la procedura di evidenza pubblica è diretta a formare apposita graduatoria dei beneficiari, in favore dei nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone;

Vista:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi, ai quali i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo;

- la Determinazione n. 2222 prot. n. 35034 del 21/07/2026 dell'Assessorato dei lavori pubblici – Direzione Generale dei Lavori pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica, con la quale è stato approvato il nuovo Bando regionale permanente al quale i Comuni dovranno obbligatoriamente attenersi;

Ritenuto di dover dare mandato alla Responsabile del Settore Politiche Sociali affinché proceda all'adozione degli atti necessari ed in particolare:

- di attenersi alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente sopra citato;
- di adottare le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente;
- di dare atto che non si procederà all'applicazione di ulteriori parametri di priorità e/o incrementi del contributo da assegnare in favore di particolari nuclei familiari, come previsto dall'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025;
- di dare atto che nel caso in cui le risorse finanziarie erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno delle istanze ammesse, si procederà ad effettuare una riduzione proporzionale dei contributi spettanti a ciascuno dei richiedenti;
- di predisporre e pubblicare il bando, le graduatorie provvisorie e definitive dei beneficiari finalizzati all'erogazione del contributo di cui trattasi per l'annualità 2026;
- di dare atto che non è previsto il cofinanziamento con quote aggiuntive di fondi comunali;

Atteso che ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 431/1998, in caso di morosità i contributi destinati a conduttori inadempienti vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della medesima morosità;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;

Di dare incarico alla Responsabile del Settore Politiche Sociali affinché proceda all'adozione degli atti necessari ed in particolare:

- di attenersi alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente sopra citato;
- di adottare le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente;
- di dare atto che non si procederà all'applicazione di ulteriori parametri di priorità e/o incrementi del contributo da assegnare in favore di particolari nuclei familiari, come previsto dall'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025;
- di dare atto che nel caso in cui le risorse finanziarie erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno delle istanze ammesse, si procederà ad effettuare una riduzione proporzionale dei contributi spettanti a ciascuno dei richiedenti;
- di predisporre e pubblicare il bando, le graduatorie provvisorie e definitive dei beneficiari finalizzati all'erogazione del contributo di cui trattasi per l'annualità 2026;
- di dare atto che non è previsto il cofinanziamento con quote aggiuntive di fondi comunali;

Di dare atto che non è previsto il cofinanziamento con quote aggiuntive di fondi comunali;

Di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 431/1998, in caso di morosità i contributi destinati a conduttori inadempienti vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della medesima morosità;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 132 del 30/07/2026

OGGETTO:

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2026. Linee di indirizzo per l'individuazione dei destinatari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
COSSA MICHELE**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAS MARIA ANTONIETTA**



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 132 del 30/07/2026

OGGETTO:

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2026. Linee di indirizzo per l'individuazione dei destinatari.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 05/08/2026 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 20/08/2026.

Sestu, 05/08/2026

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAS MARIA ANTONIETTA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

BANDO PERMANENTE
per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Articolo 1 - Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, con il presente bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Il presente bando permanente sostituisce quello approvato con Determinazione n. 30028/1505 del 17.07.2025.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

DGR n. 36/36 del 9 luglio 2025.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2026 ammontano a € 21.000.000,00 di fondi regionali di cui alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 2, recante "*Bilancio di previsione 2026 - 2028*".

Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà l'ammontare delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Articolo 5 - Comuni ammissibili

Tutti i Comuni della Sardegna possono presentare istanza di finanziamento a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di cui all'art. 4.

Articolo 6- Requisiti per l'accesso ai contributi

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Articolo 7 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 3:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Periodo locazione: luglio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Esempio 4:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: agosto – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto - dicembre = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + € 3.020,00 x 25% = € 3.775,00;

superiore a € 3.098,74;

pertanto, il contributo massimo ammissibile è pari a € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;

contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;

quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;

altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;

contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.

Articolo 9 - Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze

I Comuni pubblicano un bando/avviso, dando un congruo termine per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze e determinano il fabbisogno previsionale degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione entro il **15 novembre per l'anno 2026**, utilizzando l'apposito Modello A allegato al presente bando. Ai fini della determinazione del fabbisogno previsionale, i Comuni possono tenere conto anche delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

445/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 8. Per le annualità successive, il Servizio competente comunicherà i termini per la trasmissione del fabbisogno.

Per ciascuna annualità successiva, il Servizio competente comunica ai Comuni l'ammontare delle risorse disponibili, i parametri economici aggiornati, i termini per la trasmissione del fabbisogno, il Modello A da utilizzare e le eventuali rettifiche o integrazioni al presente bando permanente. Solo a seguito di tale comunicazione i Comuni procedono alla pubblicazione dei propri bandi/avvisi annuali.

I bandi predisposti dai Comuni prevedono, ai fini della liquidazione del contributo, la presentazione delle ricevute di pagamento, dei bonifici o di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione prodotta deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo. Il Comune stabilisce nel proprio bando le modalità con cui effettuare tale verifica e può richiedere al beneficiario eventuali integrazioni documentali.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i modelli per la presentazione della domanda, prevedono dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno. Ciascun Comune trasmette alla Regione il proprio fabbisogno in relazione al periodo di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune tiene conto del contributo massimo determinato ai sensi dell'articolo 8 e indica la quota di propria competenza, calcolata in proporzione al canone riferito al periodo di locazione nel rispettivo Comune, secondo le modalità indicate nell'esempio 5 dell'articolo 8. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici, acquisito il fabbisogno comunale, predispone l'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, assegnando un termine perentorio per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il Servizio predispone l'elenco definitivo.

Il Comune trasmette via PEC all'indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it il Modello A allegato al presente bando, debitamente compilato con l'indicazione delle economie disponibili e, per ciascuna istanza, del relativo fabbisogno. Nell'oggetto della PEC dovrà indicarsi "L. 431/1998; Comune di _____; Trasmissione fabbisogno (anno)".

Il modello A dovrà essere trasmesso in formato elettronico (file excel o formati equivalenti).

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi.

Nella predisposizione dei bandi/avvisi e nell'espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterranno alle disposizioni contenute nel presente bando.

Articolo 10- Ripartizione dei fondi tra i Comuni

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai Comuni.

Articolo 11 – Erogazione delle risorse

La Regione eroga ai Comuni le risorse assegnate a seguito della ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 10, al netto delle economie relative ad annualità precedenti comunicate dai Comuni o comunque risultanti dai monitoraggi.

Le economie già disponibili presso il Comune non costituiscono risorse aggiuntive rispetto all'importo assegnato dalla Regione per l'annualità di riferimento e non possono essere utilizzate per incrementare autonomamente la quota di finanziamento spettante al Comune.

Qualora il Comune non abbia già restituito le economie alla Regione prima della liquidazione, la Regione ne tiene conto in sede di erogazione, riducendo l'importo da liquidare al Comune fino a concorrenza delle economie disponibili.

Ad esempio, se il fabbisogno comunicato dal Comune è pari a € 10.000,00, l'importo assegnato dalla Regione a seguito del riparto proporzionale è pari a € 8.000,00 e il Comune dispone di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

economie pregresse pari a € 3.000,00, la Regione liquida al Comune € 5.000,00. Se invece il Comune ha previamente restituito alla Regione le economie pregresse pari a € 3.000,00, la Regione liquida l'intero importo assegnato pari a € 8.000,00.

Le economie devono essere dichiarate dal Comune nel Modello A e nei monitoraggi previsti dal presente bando. La mancata dichiarazione delle economie può determinare la rettifica dell'importo liquidabile e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

Articolo 12 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 8. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Articolo 13 – Somme residue ed economie

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, possono essere ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo ammissibile spettante a ciascun beneficiario, determinato ai sensi dell'articolo 8. In nessun caso la ridistribuzione può comportare la liquidazione di importi superiori a tale limite o essere utilizzata per coprire il canone di locazione eccedente il contributo spettante.

Nel caso in cui, all'esito della ridistribuzione di cui al periodo precedente, residuino economie non utilizzate nell'annualità di riferimento, il Comune è tenuto a restituirle alla Regione ovvero a dichiararle nel monitoraggio e nel Modello A relativo alla successiva annualità. Le economie dichiarate e non restituite non possono essere autonomamente utilizzate dal Comune come risorse disponibili per la successiva annualità, ma sono considerate dalla Regione ai fini della liquidazione delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Articolo 14 - Monitoraggio

I Comuni trasmettono le schede relative all'utilizzo dei fondi, debitamente compilate secondo lo schema e la tempistica comunicati con apposita nota dalla Regione. La trasmissione delle schede



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini della liquidazione degli stanziamenti del Fondo da parte della Regione.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

- Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER), e-mail: llpp.ser@regione.sardegna.it

Allegati:

Modello A: Tabulato di rilevazione del fabbisogno comunale relativo all'anno di riferimento

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino



MAURIZIO
PELLEGRINO
21.07.2026
10:25:51
GMT+02:00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/36 DEL 9.07.2025

Oggetto: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rappresenta che, con l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Tale Fondo è finalizzato alla concessione di contributi assegnati a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, sulla base delle condizioni di reddito dei richiedenti, per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal pagamento dei canoni di locazione.

L'Assessore ricorda, inoltre, che, con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo e gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni necessari per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari.

L'Assessore evidenzia che, con la legge regionale di approvazione del bilancio per l'anno 2025, è stato stanziato un importo pari a euro 22.000.000 a carico del bilancio regionale, mentre lo Stato non ha provveduto a finanziare il Fondo per l'anno in corso.

Per la ripartizione delle risorse del Fondo a favore dei comuni, pari ad euro 22.000.000 per l'anno 2025, l'Assessore ritiene necessario procedere in modo proporzionale al fabbisogno comunicato annualmente dai medesimi comuni.

Ritiene, altresì, necessario che, per la determinazione di tale fabbisogno, i comuni pubblichino, annualmente, un bando finalizzato alla ricezione delle istanze dei cittadini, e che l'Assessorato dei Lavori Pubblici provveda alla pubblicazione di un bando permanente.

In merito ai criteri da adottare per l'assegnazione del sostegno finanziario alle famiglie, l'Assessore propone l'adozione dei criteri contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, recante "Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni", in coerenza con quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 7 giugno 1999.

In conclusione, per l'individuazione dei comuni beneficiari e la ripartizione delle risorse, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/36
DEL 9.07.2025

- la pubblicazione di un bando regionale permanente rivolto ai comuni;
- la ripartizione proporzionale delle risorse tra i comuni, secondo le modalità specificate nel documento allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici, per la predisposizione e la pubblicazione del bando permanente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i "Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni" del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici, di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei comuni.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/36 del 9.7.2025

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

(art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni.

1. Premessa

I criteri regionali di cui alla presente allegato integrano i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo definiti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Nel presente allegato vengono, inoltre, forniti gli indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziata a favore dei comuni della Sardegna.

2. Requisiti dei destinatari

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari, di proprietà sia pubblica che privata, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. La domanda può essere ammissibile anche qualora il componente del nucleo familiare, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

3. Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999):

- a. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

4. Determinazione della misura del contributo

I comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

5. Individuazione dei destinatari dei contributi

I comuni individuano i beneficiari del Fondo tramite un bando di concorso attenendosi alle disposizioni contenute nel presente documento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun comune, è necessario che i comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi (ossia, in proporzione al singolo fabbisogno o stabilendo dei criteri di priorità).

6. Bando regionale permanente

L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici predispone un bando permanente rivolto ai comuni per l'acquisizione del fabbisogno comunale. Nel bando saranno richiamati i criteri ai quali i comuni dovranno attenersi per la predisposizione dei relativi bandi comunali, le modalità e il termine per la presentazione del fabbisogno.

Il Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, acquisto il fabbisogno comunale, valuta la predisposizione dell'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, dando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il servizio predispone l'elenco definitivo.

Qualora il Fondo sia finanziato con risorse statali, il bando permanente potrà essere modificato dagli Uffici competenti al fine di recepire eventuali indirizzi vincolanti previsti nei decreti ministeriali di trasferimento.

7. Determinazione delle risorse da ripartire tra i comuni

Alla ripartizione tra i comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai comuni.

La Regione liquiderà le risorse come sopra determinate al netto delle economie, maturate negli anni precedenti e comunicate dai comuni.

Eventuali economie maturate nell'anno possono essere utilizzate dal comune per soddisfare il fabbisogno residuo di tutti gli aventi diritto, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante ai sensi del precedente articolo 4.

8. Cumulabilità con altri benefici

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo di cui al Fondo della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme ai beneficiari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Monitoraggio

I comuni trasmettono il monitoraggio relativo all'utilizzo dei fondi con la tempistica e le modalità che verranno comunicate dal Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La corretta trasmissione dei dati di monitoraggio entro il termine prefissato costituisce condizione essenziale ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Regione.